

Documento UPL sul progetto di legge regionale “politiche regionali per i minori”.

- **Premessa:**

Le Province lombarde sono state chiamate ad esprimere osservazioni sul presente Progetto di legge regionale, per la prima volta, il **26 febbraio 2003, due giorni dopo la trasmissione della convocazione dell'incontro e del contestuale inoltro del relativo testo.**

Il Presidente dell'Unione Province Lombarde, **in data 25 febbraio**, comunicava all'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia il rammarico per una convocazione con un così ristretto preavviso, che non consentiva alle Province lombarde di esaminare con la dovuta attenzione un progetto di legge su temi assai rilevanti per l'intero sistema delle autonomie locali, né di essere presente con una significativa rappresentanza.

Peraltro, nella stessa giornata, si svolgeva un incontro, da tempo convocato, del Gruppo di Lavoro UPL “Servizi sociali”; il Presidente UPL inoltrava pertanto copia della proposta di legge in questione agli Assessori provinciali con delega alle politiche sociali che, nel condividere l'impossibilità di esprimere puntuali osservazioni, convenivano di riconvocarsi **il giorno 11 marzo** per formulare un Documento UPL.

Alla richiesta, formulata dal Presidente UPL nella citata lettera del 25 febbraio, di un confronto diretto, riservato alle Province, in cui meglio delineare le rispettive posizioni, l'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia rispondeva con nota **3 marzo 2003** invitando il Presidente UPL e gli Assessori con delega ai servizi sociali delle Province lombarde ad un incontro, fissato per **il 13 marzo**, in cui, alla luce delle riflessioni raccolte nell'incontro interassessorile UPL dell'11 marzo, affrontare nel suo complesso la proposta di legge in questione.

Nella giornata dell'11 marzo si è quindi svolta la prevista riunione del Gruppo di Lavoro UPL “Servizi sociali”.

Le Province lombarde, pur in mancanza del tempo necessario ad un puntuale esame di un progetto di legge così importante per le autonomie locali e per i soggetti interessati e consapevoli che l'iter di approvazione del Progetto di Legge in questione non si esaurisce certo con il relativo esame da parte della Giunta regionale, che pure sembra imminente, hanno ritenuto opportuno esprimere fin d'ora alcune considerazioni, nello spirito di collaborazione che deve informare i rapporti tra le Istituzioni.

Nel contempo le Province lombarde esprimono l'auspicio che la Regione Lombardia, prima di assumere posizioni definitive in una materia così delicata, rinnovi un confronto sereno con le rappresentanze dei Comuni e delle Province della Lombardia, parallelamente alle consultazioni che dovranno essere necessariamente attivate sul territorio, in modo da attuare scelte il più possibile condivise e partecipate.

- **Il ruolo delle Province nelle politiche sociali**

In via preliminare, si rileva che, stante il ruolo assegnato alle Province dall'art. 7 della l. 328/2000, sia nel comma 3 dell'art. 6 del PdL sia all'art. 9 non venga tenuto in debito conto lo sforzo oggi in atto in tutte le province per costruire Osservatori delle Politiche Sociali, a partire dall'esperienza maturata nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza con il coordinamento dei piani ex 285.

Tale sforzo, sostenuto con risorse proprie, va esattamente nel senso di affiancare l'attività programmatica dei Comuni, garantendo una completa visione territoriale dei bisogni e dell'offerta di servizi.

Si osserva inoltre che, nel Libro Bianco sul Welfare del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, dove si parla della "Governance futura", è evidente la necessità di creare un tavolo tecnico con le Province per la messa a regime dell'attività di monitoraggio e valutazione, finalizzata alla realizzazione dei piani provinciali e regionali sull'inclusione sociale, con ciò implicitamente riconoscendo il ruolo di cerniera conoscitiva fra il livello dei Piani di Zona ed il livello legislativo e di coordinamento regionale.

Si ritiene quindi opportuno che tale ruolo venga riconosciuto al comma 3 dell'art. 4 del PdL e che le Province risultino interlocutore privilegiato all'art. 9 come soggetti incaricati del ruolo di osservatorio.

Per quanto attiene alla parte generale dell'articolo, si rileva quanto segue:

1. all'art. 1 comma 3 da valutare l'opportunità di far entrare in modo paritario il sistema profit in un campo assai delicato e a forte connotazione di rete e di integrazione fra pubblico e privato.
2. All'art. 3 si ritiene opportuno che la Regione individui come compito prioritario l'accompagnamento ed il sostegno delle famiglie in difficoltà nella scelta di servizi ed interventi.
3. All'art.7 si ritiene opportuno che i disturbi comportamentali dell'infanzia siano affrontati nell'ambito del sistema di offerta socio-sanitario, per favorire la presenza territoriale dell'offerta di servizi e l'approccio integrato disagi.

Per opportuna conoscenza si allega il documento approvato in data odierna dall'Assemblea Nazionale degli Assessori Provinciali ai Servizi Sociali, sulla base del quale la Presidenza dell'UPI chiederà di avviare un confronto con Comuni, Regioni e Ministero del Welfare sul ruolo delle Province nella costruzione del sistema di interventi e servizi sociali nel Paese.

• **Gli effetti della riforma regionale**

Con l'attuale formulazione dell'art. 4 1° comma lett.a), i Comuni subentrerebbero alla Provincia nel rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per le seguenti tipologie di strutture di offerta del sistema sociale: Centri Ricreativi Diurni, Centri di Accoglienza Giovanile, Comunità Alloggio, Asili Nido, Centri di Pronto Intervento e Centri di Accoglienza per madri e minori vittime di abusi.

Ancora l'art. 4 1° comma lett. e) comporta che i Comuni subentrerebbero alla Provincia nell'esercizio delle attività assistenziali ex art. 8 5° comma l. 328/2000, ovvero a favore a) dei minori riconosciuti dalla sola madre ed esposti all'abbandono, b) dei minori e gestanti ex Onmi, c) dei non vedenti e non udenti.

Verrebbe in pratica applicata la l. 328/2000 per quanto attiene al riassetto delle competenze tra enti locali e si porterebbe a compimento una riforma che in sede regionale aveva trovato temporanea applicazione con l'originario art. 4 52° comma l.r. 1/2000 poi riformulato con norma successiva.

E' noto come, negli ultimi anni, a fronte di una progressiva diminuzione degli interventi regionali a favore delle categorie in oggetto, sia aumentata la quota messa a disposizione nei bilanci provinciali, con risorse proprie delle Province, sia in termini di sostegni economici alle famiglie sia di interventi e progetti innovativi per i disabili sensoriali.

E' del tutto evidente che le Province, nel momento in cui fosse attuata tale riforma, non impiegherebbero più le risorse proprie oggi destinate a tali servizi.

Ci si chiede come i comuni, soprattutto quelli piccoli, potranno far fronte a tali impegni, garantendo l'attuale livello di interventi e servizi, con risorse proprie, oltre a quelle regionali, anche in considerazione del fatto che i piani di zona ex 328 hanno già assegnato le risorse per il triennio.

Sempre l'art. 4 ma al comma 3 lett. a) comporta che le Province saranno competenti per le autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-sanitarie, tra le quali sono annoverati i Centri Socio Educativi e gli Istituti Educativi Assistenziali.

Non risulta rafforzata la competenza delle Province ex art. 4 3° comma lett. b) per quanto attiene alla rilevazione del fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio-sanitari e alla programmazione degli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, in quanto non si accenna a un idoneo finanziamento da garantire con precise modalità, né si rinvia ad accordi successivi con la rappresentanza provinciale per l'avvio di processi di negoziazione auspicabili.

In aggiunta a quanto sopra illustrato e per quanto rileva ai fini della spesa globale del settore nel comparto degli enti locali, il conferimento di ulteriori tipologie di unità d'offerta di servizi da autorizzare a carico della Provincia non è per ora sorretto da una specifica previsione di ulteriori finanziamenti, forse ipotizzando una teorica compensazione con le autorizzazioni di tipologie di unità d'offerta trasferite ai Comuni. Al di là di questa ipotesi la funzione autorizzatoria nel suo complesso subisce un aggravio di oneri comunque, stante che le tipologie di unità d'offerta da autorizzare a carico degli enti locali nel loro complesso sono aumentate e che in ogni caso ogni autorità preferisce avere un controllo diretto degli uffici o delle risorse di personale di supporto ai fini delle conseguenti responsabilità e pertanto la modalità di un ipotetico avvalimento di un'unica struttura non appare percorribile, se non altro anche per motivi legati alla corretta programmazione del lavoro.

Appare inoltre necessario un richiamo esplicito alle attività che, su richiesta dei Comuni ed ai sensi dell'art. n.19 del Testo Unico degli Enti Locali vengono svolte dalle Province. Trattasi di attività particolarmente complesse che trovano in un ente di area vasta la più idonea e funzionale delle collocazioni.

A titolo esemplificativo e con riferimento alle attività in corso ed in programma presso l'Ufficio di Assistenza Tecnica ai Comuni del Settore Politiche Sociali della Provincia di Milano, queste iniziative afferiscono a tematiche particolarmente significative quali:

- Piani di Zona – Uffici di Piano – Sperimentazione e Assistenza Tecnica – Confronto tra gli ambiti;
- Sperimentazione in Aree specifiche di criticità (attualmente area minorile);
- Accreditamento e regolamentazione dei titoli di acquisto dei Servizi.

Dall'intera disamina si evince, comunque, un dato certo: la totale incertezza delle risorse su cui contare per affrontare le politiche regionali per i minori.

Milano, 12 marzo 2003